

Questioni pregiudiziali

1) a) Allorché un'impresa che commercia in determinati beni o servizi (in prosieguo: l'«inserzionista») si avvale della possibilità di registrare presso il gestore di un motore di ricerca Internet una parola chiave — ai sensi del precedente punto 3.1 (v) — che è uguale ad un marchio registrato da un altro (in prosieguo: il «titolare del marchio») per prodotti o servizi somiglianti, parola chiave che — senza che ciò sia visibile per l'utilizzatore del motore di ricerca — consente che questo utilizzatore che digita quella parola sull'elenco dei risultati del gestore del motore di ricerca trovi un rinvio al sito Internet dell'inserzionista, se ciò configuri un uso del marchio registrato, da parte dell'inserzionista, ai sensi dell'art. 5, n. 1, parte iniziale e lett. a) (¹).

b) Se vi sia differenza se il rinvio è indicato

- sull'elenco normale delle pagine trovate o
- nella parte di inserzioni a pagamento, indicata come tale.

c) Se rilevi al riguardo

- se l'inserzionista già nel messaggio di rinvio sulla webpagina del gestore del motore di ricerca offre effettivamente prodotti o servizi uguali a quelli per cui il marchio è registrato, oppure
- se l'inserzionista sulla sua webpagina a cui l'utilizzatore (della questione 1a) arriva cliccando sul collegamento sulla pagina del gestore del motore di ricerca («hyperlinking») offre effettivamente prodotti o servizi uguali a quelli per cui il marchio è registrato.

2) Ammesso che, e nella misura in cui, la prima questione vada risolta in senso affermativo, se il disposto dell'art. 6 della direttiva, e segnatamente il disposto del n. 1, lett. b) e c), di detto articolo, possa comportare che il titolare del marchio non può vietare l'uso di cui alla prima questione e, in caso affermativo, in quali circostanze.

3) Ove la prima questione vada risolta in senso affermativo, se sia applicabile l'art. 7 della direttiva, nella misura in cui un'offerta dell'inserzionista come quella di cui alla prima questione si riferisce a prodotti che sono stati immessi nel mercato nella Comunità con il marchio di cui alla prima questione dal titolare del marchio o con il suo consenso.

4) Se le soluzioni date alle questioni che precedono valgono anche per le parole chiave registrate dall'inserzionista, di cui alla prima questione, in cui il marchio è consapevolmente riprodotto con piccoli errori, per cui diventano più efficaci le possibilità di ricerca per il pubblico che utilizza Internet, ammesso che sul sito Internet dell'inserzionista il marchio venga riportato correttamente.

5) Ammesso che, e nei limiti in cui, la soluzione alle questioni qui sopra formulate comporti che non si configura un uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva, se gli Stati membri, con riguardo all'uso di parole chiave come quelle in

esame nella presente causa, ai sensi dell'art. 5, n. 5, della direttiva, in conformità delle norme vigenti di detti Stati sulla tutela contro l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, possano senz'altro offrire tutela contro l'uso, senza un valido motivo, di quel segno, per cui a giudizio dei giudici in quei paesi viene ottenuto un vantaggio indebito o viene arrecato pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio, o se al riguardo per i giudici nazionali valgono i limiti del diritto comunitario, che dipendono dalle soluzioni date alle questioni che precedono.

(¹) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-560/08)

(2009/C 55/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, D. Recchia e J.-B. Laignelot, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono

— ai sensi degli artt. 2, n. 1, 3, 4, eventualmente, n. 1 o n. 2, e 5 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (¹) concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati relativamente ai progetti separati di sdoppiamento e/o sistemazione dell'autostrada M-501 corrispondenti ai tratti 1, 2 e 4; ai sensi degli artt. 6, n. 2 e 8 della direttiva 85/337/CEE relativamente ai progetti separati di sdoppiamento e/o sistemazione dell'autostrada M-501 corrispondenti ai tratti 2 e 4, e ai sensi dell'art. 9 della direttiva 85/337/CEE relativamente ai progetti separati di sdoppiamento e/o sistemazione dell'autostrada M-501 corrispondenti ai tratti 1, 2, e 4;

- ai sensi dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE⁽¹⁾, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l'art. 7 della medesima direttiva, relativamente ai progetti separati di sdoppiamento e/o sistemazione dell'autostrada M-501 corrispondenti ai tratti 1, 2 e 4 con riguardo alla zona di protezione speciale per gli uccelli ES 0000056 «Encinares del río Alberche y río Cofio»;
- e ai sensi della direttiva 92/43/CEE, come interpretata dalle sentenze della Corte di giustizia 13 gennaio 2005, causa C-117/03 e 14 settembre 2006, causa C-244/05, così come tenuto conto degli obblighi derivanti dall'art. 12, n. 1, lett. b) e d), della direttiva in parola, relativamente ai progetti separati di sdoppiamento e/o sistemazione dell'autostrada M-501 corrispondenti al tratto 1 con riguardo al sito proposto come sito di importanza comunitaria ES 3110005 «Cuenca del río Guadarrama» e ai tratti 2 e 4 con riguardo al sito proposto come sito di importanza comunitaria ES 3110007 «Cuencas de los ríos Alberche y Cofio»;
- condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso presentato dalla Commissione si riferisce ai progetti approvati, o eventualmente, realizzati dalle autorità spagnole relativamente allo sdoppiamento o alla sistemazione dell'autostrada regionale M-501 (Comunità di Madrid). La Commissione considera che il Regno di Spagna, relativamente a detti progetti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base alla direttiva 85/337, nella sua versione originale o modificata, e alla direttiva 92/43, così come interpretata dalle sentenze della Corte di giustizia 13 gennaio 2005, causa C-117/03 e 14 settembre 2006, causa C-244/05.

⁽¹⁾ GU L 175, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 206, pag. 7.

Ricorso presentato il 19 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-565/08)

(2009/C 55/19)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e L. Prete, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Costatare che, prevedendo delle disposizioni che impongono agli avvocati l'obbligo di rispettare tariffe massime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 43 e 49 CE;
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La fissazione di tariffe massime obbligatorie per le attività giudiziali e stragiudiziali degli avvocati costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 43 CE, nonché una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 49 CE. Infatti, un tariffario massimo obbligatorio che deve essere applicato indipendentemente dalla qualità dell'opera svolta, dal lavoro necessario a svolgerlo, e dai costi sopportati per effettuarlo, può rendere il mercato italiano dei servizi legali non attraente per i professionisti esteri. Gli avvocati stabiliti in altri Stati membri sono dunque disincentivati a stabilirsi in Italia ovvero a prestarvi temporaneamente i propri servizi.

In primo luogo, perché il doversi adattare ad un nuovo sistema di tarifficazione (peraltro molto complesso) comporta costi aggiuntivi che possono ostacolare l'esercizio delle libertà fondamentali riconosciute dal trattato.

In secondo luogo, il limite massimo del tariffario rappresenta un ulteriore freno alla libera circolazione dei servizi legali nel mercato interno poiché impedisce che la qualità delle attività svolte da avvocati stabiliti in Stati membri diversi dall'Italia sia correttamente remunerata e quindi dissuadendo taluni avvocati, i quali chiedono onorari più elevati di quelli stabiliti dalla regolamentazione italiana in funzione delle caratteristiche del mercato italiano, dal prestare temporaneamente i propri servizi in Italia, ovvero dallo stabilirsi in tale Stato.

Infine, la rigidità del sistema di tarifficazione italiano impedisce all'avvocato (incluso quello stabilito all'estero) di fare offerte ad hoc in situazioni e/o a clienti particolari. Ad esempio, offrire un pacchetto di determinati servizi legali ad un prezzo fisso. Ovvero offrire un insieme di servizi legali prestati in diversi Stati membri ad una tariffa comune. La legislazione italiana può dunque comportare una perdita di competitività da parte di avvocati stabiliti all'estero perché priva gli stessi di efficaci tecniche di penetrazione sul mercato legale italiano.

Inoltre, la misura controversa non appare né idonea al raggiungimento degli scopi di interesse generale indicati dalle autorità italiane, né la meno restrittiva a tal fine. In particolare, essa non appare idonea al fine di garantire l'accesso alla giustizia ai meno abbienti, ovvero a garantire la tutela dei destinatari dei servizi legali o ancora ad assicurare il buon funzionamento della giustizia. Né appare essa proporzionata visto che esistono altre misure che appaiono sensibilmente meno restrittive nei confronti degli avvocati stabiliti all'estero, e parimenti (o maggiormente) idonee a conseguire gli scopi di tutela invocati dalle autorità italiane.